

Civile Ord. Sez. 6 Num. 35786 Anno 2021

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 22/11/2021

ORDINANZA

sul ricorso 34555-2019 proposto da:

FRUTTERO ENRICO MARIA OLMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTONA N. 4, presso lo studio dell'avvocato STEFANO LATELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIACRISTINA MACRI';

- *ricorrente* -

contro

ORSINI SUSANNA, GADDO EMANUELA, ORSINI FULVIA CLAUDIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ARNO 88, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO UNGARI TRASATTI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO CAPELLO;

- *controricorrenti* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9

4856
21

mf

avverso la sentenza n. 1316/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 411 del 2018, rigettava le domande proposte da Gaddo Emanuela, Orsini Fulvia Claudia e Orsini Susanna - in qualità di eredi di Orsini Emilia Anna Maria - nei confronti di Fruttero Enrico Maria Olmo volte ad ottenere la dichiarazione di risoluzione ex art. 1454 c.c., nonché l'annullamento del contratto di compravendita concluso dal convenuto con la defunta Orsini ai fini dell'acquisto della piena proprietà dell'immobile di quest'ultima per un corrispettivo pari ad euro 90.000, ritenendo non contestate da parte attrice le deduzioni e allegazioni del convenuto dell'avvenuto pagamento della maggior parte del prezzo a mezzo bonifici effettuati dal genitore Angelo Fruttero, valutato l'inadempimento del residuo prezzo di euro 15.000,00 di scarsa importanza tenuto conto della mancata contestazione in ordine alla corresponsione della somma di 30.000,00 a titolo di acconto.

In virtù dell'impugnazione interposta da Gaddo-Orsini, la Corte di appello di Torino, nella resistenza dell'appellato, con sentenza n. 1316/2019, accoglieva l'appello dichiarando la risoluzione del contratto in esame, in considerazione dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'appellato, avuto riguardo alla diversa causale (rispetto all'acquisto dell'immobile) dei bonifici fatti valere dal Fruttero a dimostrazione del proprio adempimento, nonché del conseguente mancato pagamento del prezzo entro il termine di cui alla diffida ad adempiere notificata dalle eredi.

Avverso la sentenza della Corte torinese Enrico Maria Olmo Fruttero propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi, cui resistono Gaddo-Orsini con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma.1 n. 5) c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

- con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n.3, la violazione degli artt. 115,163,167 e 183 comma 6 n. 1 c.p.c., e dell'art. 2697 c.c. per la mancata corretta applicazione del sistema delle preclusioni e dell'onere della prova, nonché per la mancata valutazione dei documenti prodotti in giudizio, stante l'irrilevanza della causale dei bonifici per mancata tempestiva contestazione.

Aggiunge il ricorrente che l'atto di citazione introduttivo del giudizio sarebbe viziato in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 163 n.3, n. 4 e n. 5 c.p.c. per la mancata indicazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di diritto fondanti la stessa e, soprattutto, carente della determinazione specifica dei mezzi di prova di cui le attrici intendevano avvalersi. Per giunta, ad avviso del ricorrente, le attrici avrebbero introdotto una nuova tesi difensiva solo con le memorie di replica laddove dalla documentazione bancaria prodotta dal convenuto sarebbe emersa una diversa imputazione di pagamento dei bonifici. Il primo motivo è inammissibile.

Dalla sentenza gravata emerge che le attrici con l'atto introduttivo del giudizio hanno chiesto la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1454 c.c. dell'acquirente, ponendo a fondamento della pretesa azionata il contratto di compravendita concluso a mezzo di atto notarile al fine di contestare la mancata corresponsione dell'intero prezzo di acquisto pattuito,

oltre ad evidenziare che neanche a seguito di loro intimazione ad adempiere controparte aveva provveduto, dichiarandosi non inadempiente per aver corrisposto la somma di euro 45.000,00 attraverso 45 bonifici bancari mensili di euro 1000,00 ciascuno, emessi dal conto corrente del padre, Angelo Fruttero.

La Corte distrettuale precisa, inoltre, che le odierne controricorrenti, fin dalla produzione della documentazione, avevano eccepito, in modo chiaro e univoco, che le causali dei suddetti bonifici, riportate sotto la dicitura “retta mensile Casa di riposo”, non avevano rilevanza solutoria del prezzo. A fronte di tali deduzioni, la Corte ha escluso l'ipotesi di non contestazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno del proprio convincimento, confutandone la ragionevolezza.

A tal proposito va ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento e, dunque la corrispondenza tra l'oggetto della prestazione resa e quello pattuito (Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001; Cass. n. 13925 del 2002; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015, tra le tante).

Nella specie, la documentazione prodotta dal Fruttero è stata valutata come non idonea a provare l'adempimento dell'obbligazione posta a suo carico,

ossia il pagamento del prezzo residuo pari ad euro 70.000,00, in considerazione della provenienza dei bonifici bancari dal conto corrente di un terzo (il padre del Fruttero) e soprattutto della differente causale di detti versamenti - retta mensile Casa di riposo - rispetto al prezzo dell'immobile. La Corte torinese ha, altresì, ribadito che la circostanza che Angelo Fruttero, padre dell'appellato, avesse corrisposto 30.000,00 a titolo di acconto del prezzo non consentiva di affermare che anche i successivi importi versati nel corso di 45 mensilità per il mantenimento della Orsini nella casa di riposo potessero essere ricondotti alla medesima causale per il solo fatto della provenienza dallo stesso conto corrente.

Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. per avere effetto liberatorio deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all'obbligazione del debitore (Cfr. Cass. n. 23354 del 2011; Cass. n. 6728 del 1988).

Si tratta, peraltro, di un accertamento di fatto, come tale rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non quale vizio di motivazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134;

- con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1454 c.c. per aver il giudice di appello ritenuto sussistente e valido l'inadempimento del Fruttero in piena violazione dei presupposti e dei principi indicati nella norma evocata. Il ricorrente lamenta, altresì, la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1220 c.c. per non aver il giudice di merito tenuto conto della *mora credendi* stante l'offerta *banco iudicis* del saldo del prezzo.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Le doglianze presuppongo^{MO} il parziale adempimento del ricorrente quanto meno per l'importo pari ad euro 45.000,00, in virtù dei 45 bonifici prodotti in giudizio, mentre la sentenza ha chiarito che la documentazione non era idonea a fornire la prova dell'adempimento, neanche per siffatto importo, per cui vengono meno i presupposti della contestazione del ricorrente in ordine alla scarsa importanza dell'inadempimento per essere stata accertata la sola corresponsione a titolo di acconto della minor somma di 30.000,00 rispetto alla complessivo prezzo di acquisto di 90.000,00 euro;

- con il terzo motivo il ricorrente censura, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. combinato con l'art. 360, comma 1, n. 3, l'insufficienza, la carenza e l'illogicità della motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti concernente l'effettiva permanenza nella casa di riposo della defunta Orsini Emilia Anna Maria per un numero di mesi inferiore rispetto alle quote pagate con i bonifici e, non sussistendo una ulteriore ragione di credito, il giudice non avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 1193 c.c. per mancanza di pluralità di cause di debito.

Anche l'ultimo motivo è inammissibile in quanto non censura la *ratio decidendi* della pronuncia gravata. 

La Corte torinese ha, difatti, riformato la sentenza di primo grado dichiarando la risoluzione del contratto concluso inter-partes per inadempimento dell'acquirente, per non avere fornito la prova liberatoria del suo esatto adempimento, dovendosi ritenere irrilevanti i bonifici fatti valere in giudizio in quanto provenienti da un terzo e non espressamente destinati al pagamento del prezzo de quo.

Né può rilevare la mancanza di una diversa ragione di credito, come dedotto dal ricorrente, trattandosi eventualmente di posizione creditoria del terzo per il pagamento delle rette, da far valere dal medesimo genitore. Ed è quanto ha

accertato la Corte distrettuale (v. pag. 15 della sentenza impugnata) e non criticato dal Fruttero.

In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per essere stati articolati i motivi al di fuori degli schemi di cui all'art. 360 c.p.c.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P . Q . M .

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che vengono liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^a Sezione Civile, il 19 maggio 2021.

Il Presidente

Paolo Oli
